MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 agosto 2019

Designazione di ventitre' Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. (19A05563)

(GU n.212 del 10-9-2019)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di

importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea
(2019/22/UE);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 dicembre 2014, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo;

Vista la deliberazione dell'assemblea consortile n. 7 del 20 novembre 2015 con cui l'ente gestore dell'Area marina protetta di Tavolara - Punta Cavallo ha approvato il piano di gestione del SIC ITB010010, isole Tavolara, Molara e Molarotto;

Vista la deliberazione dell'assemblea consortile n. 9 del 7 luglio 2017 con cui l'ente gestore dell'Area marina protetta di Tavolara - Punta Cavallo si impegna ad integrare gli obiettivi e le misure di conservazione del piano di gestione approvato con deliberazione dell'assemblea consortile n. 7 del 20 novembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 maggio 2017, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta Capo Carbonara, le cui disposizioni costituiscono gli obiettivi e le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria (SIC), integrati dai rispettivi Piani di gestione vigenti, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'Area marina protetta;

Viste le deliberazioni della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 61/35 del 18 dicembre 2018 e 6/45 del 5 febbraio 2019 con cui sono stati individuati gli obiettivi e le misure di conservazione per alcuni SIC ricadenti nel territorio regionale, ai fini della designazioni quali ZSC;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna n. 35/10 del 14 giugno 2016 recante Rete Natura 2000. Procedura di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC). Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, art. 3, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente della Regione autonoma della Sardegna, elencati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto, con i quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relative ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure possano all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopracitati atti regionali e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 23 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma della Sardegna con nota del Presidente della Regione del 22 luglio 2019, prot. n. 6041;

Decreta:

Art. 1

Designazione delle ZSC

- 1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i ventitre' (23) siti insistenti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 92/43/CEE come da allegato 1 al presente provvedimento.
- 2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione europea 2019/22/UE. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del nell'apposita www.minambiente.it, sezione relativa alle designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8

settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'allegato 1, gia' operativi.

- 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e le misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
- 3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.
- 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento e' assicurato in accordo con gli enti gestori.
- 5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione autonoma della Sardegna. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3

Soggetto gestore

- 1. La Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
- 2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.
- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: Costa

Allegato

(art. 1, comma 1)

I	l	l	l	===========
Tipo Sito	Codice Sito	Nome Sito	Area (ha)	Atti di approvazione dei Piani di gestione
 B 	ITB010010	Isole Tavolara,		DEC. n. 6 del 4 maggio 2016 e DAC n.7 del 20 novembre 2015 e DM 3 dicembre 2014
 B 	ITB011109	 Monte Limbara 	 16624 	 DGR 61/35 del 18 dicembre 2018
 B 	ITB011113	Campo di Ozieri e pianure comprese tra Tula e Oschiri	 20408 	 DGR 61/35 del 18 dicembre 2018
 C 	ITB020014	 Golfo di Orosei 	 28972 	 DGR 61/35 del 18 dicembre 2018
 B	ITB020015	 Area del Monte Ferru di Tertenia	2625 	 DGR 61/35 del 18 dicembre 2018
C C	ITB021103	 Monti del Gennargentu	44733 	 DGR 61/35 del 18 dicembre 2018
B B 	ITB022214	 Lido di Orri' 	488 	 DEC. n. 16 del 12 maggio 2017
 B 	ITB030016	 Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi	 279 	 DEC n. 26 del 24 luglio 2017
 B 	ITB030035	 Stagno di Sale 'e Porcus 	 690 	DGR 61/35 del 18 dicembre 2018 e DEC. n. 3 del 28 febbraio 2008
 B	ITB030037	 Stagno di Santa Giusta 	 1147 	DGR 61/35 del 18 dicembre 2018 e DEC. n. 98 del 26 novembre 2008
 B	ITB030038	 Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa)	 598 	 DEC. n. 1 del 29 gennaio 2019
 B 	ITB031104	 Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu	 9054 	 DGR 61/35 del 18 dicembre 2018 e DEC. n. 11 del 11 maggio 2010
 B 	ITB032219	 Sassu - Cirras 	251 	 DEC. n. 6 del 03 marzo 2017
 B	ITB032228	 Is Arenas 	 4065 	DGR 6/45 del 5 febbraio
 B	ITB032239	 San Giovanni di Sinis 	2,82 	DGR 61/35 del 18 dicembre 2018 e DEC. n. 108 del 26 novembre 2008
 B	 ITB040018	 Foce del	 519	 DGR 6/45 del 5 febbraio

ATTO COMPLET						
İ			Flumendosa - Sa Praia 	 	2019 e DEC. n. 9 del	
	В	ITB040019	Stagni di Colostrai e delle Saline	1.151	DEC. n. 24 del 27 giugno 2017	
	B	ITB040021	Costa di Cagliari 	2624 	DM 12 maggio 2017 e DEC. n. 47 del 18 dicembre 2015	
	B	ITB041105	Foresta di Monte Arcosu 	30369 	DGR 61/35 del 18 dicembre 2018 e DEC. n. 58 del 30 luglio 2008	
	В	ITB041112	 Giara di Gesturi	6396	 DEC. n. 11 del 20 aprile 2017	
	В	ITB042233	Punta di Santa Giusta (Costa Rei)	5,48	DEC n. 34 del 19 ottobre 2017 	
	В		Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)	206	DGR 61/35 del 18 dicembre 2018 e DEC. n. 24 del 28 febbraio 2008	
	В	ITB042236		0,52	DEC. n. 15 del 12 maggio 2017	
۱	====	========	========	======	=========	